

Codice A18150

D.D. 13 marzo 2015, n. 613

Art. 12 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. - Fase di verifica del procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) inerente al "Programma degli interventi di manutenzione e sistemazione idrogeologica ed idraulico forestale (PISIMM)", proposto dalla Comunità montana Valsesia - Esclusione del programma dalla fase di Valutazione del procedimento di VAS e dalla procedura di Valutazione di Incidenza

Vista l'istanza presentata in data 16/12/2014, con la quale la Comunità montana Valsesia, con sede in Corso Roma 35 - 13019 Varallo Sesia (VC), ha avviato la fase di verifica della procedura di VAS relativamente al "Programma degli interventi di manutenzione e sistemazione idrogeologica ed idraulico forestale (PISIMM)", rendendo disponibile il Documento per la verifica al Nucleo centrale dell'Organo Tecnico regionale;

considerato che il suddetto programma costituisce l'insieme delle proposte di intervento associate alle diverse criticità individuate sulla base delle indagini effettuate nell'ambito del territorio della Comunità Montana Valsesia, in provincia di Vercelli, che comprende i territori di 28 Comuni, oltre ai Comuni di Guardabosone e Postua, e riguarda le seguenti tipologie di interventi:

- interventi di manutenzione in alveo e sui versanti;
- interventi di manutenzione finalizzati alla tutela e produzione delle risorse idriche;
- opere idrauliche "classiche" e di ingegneria naturalistica;
- opere di versante classiche e di ingegneria naturalistica;

considerato che il programma interessa un ambito territoriale in cui sono presenti le seguenti Aree protette ed Aree contigue di cui alla l.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" ed i seguenti Siti della Rete natura 2000, individuati ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli":

- Parco naturale Alta Val Sesia e dell'Alta Val Strona
- Parco naturale del Monte Fenera
- S.I.C. IT1120003 "Monte Fenera"
- S.I.C. e Z.P.S. IT1120006 "Val Mastallone"
- Z.P.S. IT1120027 "Alta Val Sesia e Valli Otro, Vogna, Gronda, Artogna e Sorba"
- S.I.C. IT1120028 "Alta Valsesia";

preso atto che il Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale, individuato con D.G.R. n. 21-27037 del 12 aprile 1999, così come previsto dalla D.G.R. n. 12-8931 del 09/06/2008, verificata la natura e le caratteristiche del programma, ha attivato, con nota prot. n. 210/A16130 del 08/01/2015, l'Organo Tecnico Regionale ed ha individuato nella Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, la struttura regionale competente per l'espressione del provvedimento di verifica, in base a quanto previsto dalla D.G.R. n. 1-13451 del 08/03/2010;

preso atto che il Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale, con nota prot. n. 358/A16130 del 09/01/2015, ha provveduto a trasmettere la documentazione inerente al procedimento in oggetto alle amministrazioni individuate come soggetti competenti in materia ambientale che possono essere interessati dagli effetti che l'attuazione del programma può avere sull'ambiente;

preso atto che, con d.d. n. 229 del 02/02/2015, è stata delegata la responsabilità del procedimento al Settore Pianificazione Difesa del Suolo, Difesa Assetto Idrogeologico e Dighe della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica;

preso atto che, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'Organo tecnico regionale, con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, è stata effettuata in data 26/02/2015 la riunione della conferenza di servizi, al fine di garantire un'esauritiva e celere consultazione dei suddetti soggetti competenti in materia ambientale;

preso atto che l'istruttoria dell'organo tecnico regionale è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA;

considerati i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico in sede istruttoria, nonché provenienti dai soggetti competenti in materia ambientale;
in accordo col nucleo centrale dell'organo tecnico regionale;

visto il verbale della riunione della conferenza di servizi e valutato tutto quanto complessivamente emerso nel corso dell'istruttoria svolta, si evidenzia quanto segue:

- gli interventi in programma sono finalizzati a:
 - garantire un livello di protezione adeguato del territorio rispetto al rischio idraulico, geomorfologico e valanghivo compatibile con l'assetto insediativo, infrastrutturale, produttivo;
 - garantire la protezione della risorsa-suolo, ai fini della prevenzione del rischio geomorfologico;
 - garantire la conservazione della diversità biologica degli ecosistemi naturali;
 - garantire l'uso sostenibile delle risorse e degli spazi naturali;
 - favorire lo sviluppo sostenibile dell'economia montana e la valorizzazione dell'identità culturale espressa dalle forme di presidio umano, concorrendo al recupero del patrimonio culturale, storico ed architettonico;
- il programma di interventi risulta in generale migliorativo delle attuali condizioni di assetto idrogeologico del territorio in esame e riveste pertanto particolare importanza per la tutela del territorio e conseguentemente della pubblica incolumità;
- gli obiettivi generali del Programma tengono conto delle esigenze di tutela della biodiversità e degli ecosistemi naturali;
- i macro-obiettivi del Programma sono in sintonia con quelli più specifici del Piano paesaggistico regionale (P.p.r.), in particolare per quanto riguarda gli aspetti legati all'uso sostenibile delle risorse e degli spazi naturali e alla tutela, allo sviluppo e alla valorizzazione degli ambiti montani e della loro identità culturale;
- i previsti interventi di risanamento delle reti di acquedotto e ripristino della piena produttività di sorgenti, a carattere locale, agiscono in funzione di una migliore fruibilità della risorsa idrica ed in particolare di quella destinata all'uso potabile e, per tale fattispecie di interventi, impatti minimi e temporanei (produzione di polveri ed intorbidimenti delle acque) possono verificarsi esclusivamente nella fase di cantiere;
- sono stati individuati, a livello preliminare, gli effetti negativi e positivi degli interventi previsti sulle componenti naturalistiche e sono state indicate inoltre alcune tipologie di misure di mitigazione che saranno adottate in fase di progettazione degli interventi, al fine di ridurre gli impatti e le interferenze prevedibili a carico degli habitat e delle specie tutelati;

considerato che, al fine di aumentare la compatibilità degli interventi previsti dal PISIMM con gli obiettivi di salvaguardia e valorizzazione del territorio rurale, di tutela della fauna selvatica ed acquatica e di tutela della biodiversità e degli ecosistemi naturali, è necessario il recepimento di specifiche prescrizioni, inerenti allo sviluppo della progettazione degli interventi contenuti nel

PISIMM e vincolanti ai fini del rilascio dei successivi provvedimenti necessari alla realizzazione degli interventi stessi, esplicitate nel dispositivo.

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Vista la direttiva 85/337/CEE e s.m.i.;
visto il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
vista la L.R. 40/1998 e s.m.i.;
vista la D.G.R. n. 21-27037 del 12/04/1999 e s.m.i.;
vista la D.G.R. n. 12-8931 del 09/06/2008;
vista la D.G.R. n. 1-13451 del 08/03/2010;
vista la determinazione n. 229 del 02/02/2015 della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica;

determina

di ritenere che il “Programma degli interventi di manutenzione e sistemazione idrogeologica ed idraulico forestale (PISIMM)”, proposto dalla Comunità montana Valsesia, sia escluso dalla fase di Valutazione del procedimento di VAS e dalla procedura di Valutazione di Incidenza, per le ragioni dettagliatamente espresse in premessa, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni, inerenti allo sviluppo della progettazione degli interventi contenuti nel PISIMM e vincolanti ai fini del rilascio dei successivi provvedimenti necessari alla realizzazione degli interventi stessi:

1. Dovranno essere inseriti nel Programma specifici interventi finalizzati all’eliminazione di piccoli scarichi non adeguatamente depurati e all’adeguamento di piccoli sistemi di depurazione a servizio dei Comuni della C.M. Valsesia, considerata l’importanza che tali fattispecie di interventi rivestono per la riduzione degli apporti inquinanti nel reticolo idrografico del territorio in questione. Tali interventi dovranno necessariamente essere concordati con C.O.R.D.A.R. Valsesia S.p.A., in qualità di gestore del servizio idrico integrato nel territorio della Valsesia.

2. La progettazione degli interventi previsti dal PISIMM dovrà seguire le disposizioni e le indicazioni dettate dal Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) e relative Direttive tecniche di piano, dovrà considerare le nuove mappe della pericolosità e del rischio della Direttiva Alluvioni contenute nel Progetto di Piano di Gestione del Rischio Alluvioni pubblicato il 22 dicembre 2014 dall’Autorità di Bacino del fiume Po e dovrà essere coerente con il quadro dei dissesti e le norme previste dai piani regolatori comunali già adeguati al PAI.

3. In applicazione del principio di precauzione, ex art. 3-ter del D.Lgs. 152/2006, ai fini della tutela degli ecosistemi naturali, come già indicato nel Trattato sull’Unione europea, tutti i progetti definitivi degli interventi previsti dal Programma e suscettibili di interferire, anche indirettamente, sui Siti della Rete natura 2000, dovranno essere sottoposti alla procedura di Valutazione d’Incidenza, ai sensi dell’art. 43 della L.R. 19/2009. Il livello di approfondimento della Valutazione d’Incidenza dei progetti sarà deciso dall’Autorità competente (Ente di gestione dell’area protetta in caso di delega, Settore regionale Aree naturali protette negli altri casi), secondo le indicazioni delle Linee guida di cui all’Allegato B della citata L.R. 19/2009. A tal proposito, si segnala la recente approvazione delle Misure di conservazione per la tutela dei Siti della Rete Natura 2000 (D.G.R. n. 54-7409 del 07/04/2014). Tali misure sono costituite da una serie di disposizioni, articolate in buone pratiche, obblighi e divieti di carattere generale, efficaci per tutti i Siti della Rete Natura

2000, unitamente a disposizioni specifiche relative a gruppi di habitat costituenti tipologie ambientali prevalenti presenti in ciascun sito. Esse sono vincolanti ai fini della redazione di piani, programmi, progetti e per la realizzazione di interventi, opere ed attività nel territorio regionale.

4. Si dovrà verificare la compatibilità degli interventi previsti - qualora interessino direttamente il territorio delle aree protette - rispetto alle finalità istitutive ed alle norme generali di tutela e salvaguardia stabilite agli artt. 7 e 8 della citata L.R. 19/2009. Dovrà essere inoltre verificata la compatibilità con gli strumenti di gestione delle aree protette (Piani d'Area, Piani naturalistici). In particolare dovranno essere approfondite le criticità connesse alla realizzazione dell'intervento n. 49 in Comune di Fobello Fraz. Roj, che dovrà essere sottoposto al parere dell'Ente di gestione dell'Area protetta ai sensi dell'art. 26 della L.R. 19/2009. Si ricorda che i suddetti piani sono sovraordinati rispetto alla pianificazione territoriale ed urbanistica, ad eccezione del Piano Paesaggistico. I Piani d'Area ed i Piani naturalistici vigenti sono disponibili per la consultazione presso gli Enti di gestione delle aree protette.

5. Si dovrà verificare la coerenza delle azioni del programma con gli articoli di seguito riportati inerenti a categorie di beni individuate ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs 42/2004 "Codice dei beni culturali e del Paesaggio": art. 13 "Aree di montagna", art. 14 "Sistema Idrografico", art. 16 "Territori coperti da boschi", art. 18 "Aree naturali protette ed altre aree di conservazione della biodiversità". Si rileva, a tal proposito, che buona parte delle aree oggetto del Programma di interventi risultano sottoposte a tutela ai sensi degli artt. 136, 157 e 142 del D.Lgs 42/2004 per le quali, quindi, vigono le disposizioni di tutela sopra citate. Si ricorda, inoltre, che a partire dalla data di adozione del P.p.r. non sono consentiti sugli immobili e sulle aree tutelate ai sensi dell'art. 134 "Beni paesaggistici" del Codice, interventi in contrasto con le prescrizioni degli articoli sopra citati che sono sottoposti alle misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 143 del Codice. Si ricorda che per tutti gli interventi ricadenti in aree soggette al vincolo paesaggistico ex D.Lgs. n. 42/2004, dovrà essere redatta una relazione paesaggistica ai sensi del D.P.C.M. 12/12/2005, allo scopo di verificarne la compatibilità paesaggistica.

6. Nell'ambito della progettazione dei singoli interventi, si dovranno svolgere approfondimenti, anche bibliografici, in merito alla presenza di specie di interesse conservazionistico nelle aree interferite dalle opere e dai cantieri, anche nei territori al di fuori delle Aree protette o delle aree della Rete Natura 2000, al fine di verificare la potenziale presenza di specie inserite negli allegati della Direttiva Habitat IV (specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa) e II (specie animali e vegetali d'interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione) e la conseguente adozione di idonee misure di mitigazione.

7. A prescindere dal fatto che l'area di intervento ricada o meno in un'Area protetta o in un Sito costituente la rete Natura 2000, la progettazione degli interventi di posa delle reti antivalanghe dovrà verificare la presenza di aree idonee alla nidificazione dei galliformi alpini (coturnice, fagiano di monte, pernice bianca, francolino di monte) e di specie di uccelli inseriti nell'allegato I della direttiva comunitaria 2009/147/CE "Uccelli". In caso positivo, la realizzazione dei lavori dovrà essere programmata in modo da non interferire con il periodo di cova fino all'involo dei pulli (per i galliformi alpini indicativamente da metà maggio a metà luglio).

8. In considerazione del pregio paesaggistico che l'ambito della Valsesia presenta, nella progettazione degli interventi dovrà essere posta particolare attenzione ai caratteri peculiari dell'area, ambientali, paesaggistici e di interesse storico-architettonico-documentario, privilegiando l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica e prevedendo le opportune opere di integrazione

paesaggistica e mitigazione, oltre alle azioni di compensazione richieste dalla normativa vigente per gli interventi in ambito boscato (cfr. “Comunicato dell'Assessore all'Ambiente, Urbanistica, Programmazione territoriale e paesaggistica, Sviluppo della Montagna, Foreste, Parchi, Protezione civile del 7 agosto 2014” - B.U. n. 32 del 7/08/2015).

9. La progettazione e la realizzazione degli interventi previsti dal PISIMM dovrà essere effettuata tenendo conto delle considerazioni relative ai potenziali effetti ambientali derivanti dall'attuazione del Programma e applicando le misure di mitigazione ambientale indicate nel documento “Verifica di assoggettabilità alla VAS” allegato alla proposta di Programma. In fase di progettazione dei singoli interventi, dovranno inoltre essere analizzate nel dettaglio le potenziali ricadute ambientali, individuando le relative opere di mitigazione/compensazione.

10. La progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi contenuti nel Programma dovrà sviluppare adeguatamente gli interventi di recupero e di mitigazione ambientale delle superfici interessate dalla realizzazione dei lavori in progetto e il computo metrico dovrà comprendere le relative voci di spesa. Al fine di garantire l'attecchimento del materiale vegetale utilizzato nell'ambito degli interventi di sistemazione e di recupero ambientale (inerbimenti, messa a dimora di alberi e arbusti) delle superfici interessate dalla realizzazione dei lavori, dovrà essere previsto un adeguato periodo di manutenzione delle opere a verde, che preveda la risemina delle superfici ove si sia verificato un mancato o un ridotto sviluppo della copertura erbacea e la sostituzione delle fallanze nell'ambito delle formazioni arboree ed arbustive ricostituite.

11. Nell'ambito della progettazione dei singoli interventi, dovrà essere dettagliata la fase di cantiere, definendo l'ubicazione dei cantieri e i relativi potenziali impatti sulle componenti ambientali, incluso il taglio boschivo, l'apertura di piste, la prossimità o meno a corsi d'acqua, ecc.

12. In sede di progettazione di ogni singolo intervento, dovrà essere svolta un'analisi dello stato di qualità dei corpi idrici interferiti, utilizzando i dati disponibili nel Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po (PdGPo) e nei documenti predisposti da Arpa Piemonte rispetto ai corpi idrici già tipizzati e monitorati, per verificare la presenza o meno di rischio di raggiungimento degli obiettivi di qualità del corpo idrico interferito. Conseguentemente, caso per caso, dovranno essere individuate ed attuate le misure di mitigazione ritenute più efficaci per la tutela ambientale e morfologica del corpo idrico interessato. Poiché il Piano di Gestione è attualmente in fase di aggiornamento e il secondo ciclo di pianificazione dovrà essere completato entro dicembre 2015, fino a questa data per le verifiche di coerenza si dovrà far riferimento agli aggiornamenti presenti nel Progetto di Piano pubblicato sul sito dell'Autorità di Bacino del fiume Po in attuazione delle procedure richieste dalla direttiva 2000/60/CE per la realizzazione della partecipazione pubblica (<http://www.adbpo.it/on-multi/ADBPO/Home/articolo1541.html>).

13. Considerato che si prevedono interventi sui corsi d'acqua come movimenti terra in sponda e in alveo, opere di regimazione spondale, oltre che le attività di cantiere che implicheranno attraversamenti e opere di deviazione temporanea dei corsi d'acqua, dovrà essere approfondito, nell'ambito della progettazione dei singoli interventi, dovrà essere svolta un'analisi dello stato di qualità dei corpi idrici interferiti, utilizzando i dati disponibili nel Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po (PdGPo) e nei documenti predisposti da Arpa Piemonte rispetto ai corpi idrici già tipizzati e monitorati, per verificare la presenza o meno di rischio di raggiungimento degli obiettivi di qualità già allo stato attuale, e le pressioni che lo hanno determinato (artificializzazione alveo, prelievi, ecc.), al fine di verificare se l'intervento previsto possa o meno accentuare il rischio, ed introdurre di conseguenza misure di mitigazione e compensazione specifiche, per ogni singolo caso e situazione a tutela della qualità ambientale e morfologica.

14. Il crono programma degli interventi dovrà essere calibrato tenendo conto:

- di uno sfasamento temporale degli interventi sulla stessa asta/bacino, in modo da ridurre l'effetto cumulativo degli impatti;
- del rispetto dei cicli vitali delle specie negli habitat interessati (ambiente acquatico, boschivo, ed eventualmente roccioso).

15. Al fine di limitare l'espansione delle specie vegetali alloctone invasive lungo l'asta del torrente Sesia e dei suoi affluenti in occasione della realizzazione degli interventi indicati nel PISIMM che prevedono aree di cantiere con movimenti terra, nella progettazione e nella realizzazione degli interventi si invita a fare riferimento alle indicazioni ed alle misure di prevenzione contenute nel sito web della Regione Piemonte alle pagine http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/esoticheInvasive.htm.

16. Al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione degli interventi, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le eventuali piste di servizio realizzate per l'esecuzione delle opere, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione degli interventi previsti dal Programma, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente, all'Organo Tecnico ed ai soggetti competenti in materia ambientale e depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Regione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Salvatore Martino Femia